



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

Ufficio:

Assessorato: BILANCIO-PATRIM.-TRIBUTI-PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25-10-13 N.55

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NONCHE' INTEGRATIVO-RICOGNITIVO DELLA CONVENZIONE RUBRICATA "ATTO DI CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DEL GAS METANO" REP.N.5584 DEL 04.05.1985

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	Il Responsabile del servizio interessato DAMINATO SERGIO
DATA: 04/11/2013	
PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE	Il Responsabile del servizio finanziario LORO EMANUELA
DATA: 5/11/2013	

DELIBERA N. 0 Seduta del

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

NICOLETTI PIER ANTONIO	<input type="checkbox"/>	ALBACHIANO NURY	<input type="checkbox"/>
MAZZAROLO RENATO	<input type="checkbox"/>	ILLIA ASNAL	<input type="checkbox"/>
PIGOZZO FEDERICA	<input type="checkbox"/>	BONAMIGO STEVEN	<input type="checkbox"/>
TURCATO STEFANO	<input type="checkbox"/>	LUISON FRANCESCO	<input type="checkbox"/>
FRIGO STEFANO	<input type="checkbox"/>	MILANI LUCIANO	<input type="checkbox"/>
MARZYNSKA ILONA	<input type="checkbox"/>	LUISON OMAR	<input type="checkbox"/>
MARZENA in Serafin	<input type="checkbox"/>		

[Handwritten signatures]

Oggetto: Approvazione atto di transazione nonché integrativo – ricognitivo della convenzione rubricata “atto di concessione del pubblico servizio del gas metano” rep. N. 5584 del 04/05/1985.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Castello di Godego, aveva affidato la distribuzione del gas nel territorio comunale alla società “Zilio S.p.A.”, stipulando con la stessa il contratto di concessione rep. n. 5584 del 4 maggio 1985;
- A seguito di diverse vicende societarie, Zilio S.p.A., è successivamente confluita in Ascopiave S.p.A e quindi, attualmente, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è gestito da Ascopiave S.p.A.;
- Il D.Lgs. 23/5/2000, n. 164, nel liberalizzare il settore della distribuzione del gas, ha fissato un periodo transitorio, modificato più volte da provvedimenti successivi, per la definizione degli affidamenti e delle concessioni in essere prevedendo, altresì, incrementi della durata stessa a fronte di precise condizioni rinvenibili nella posizione soggettiva di ogni singolo concessionario;
- Entro il termine di cui al comma 7 dell’art. 15 D.Lgs. 23/5/2000, n. 164, Ascopiave S.p.A. ha maturato i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 7), conseguentemente trovandosi nelle condizioni ivi contemplate, prima dell’intervento delle successive disposizioni in materia, in particolare dell’art. 1, comma 69 della legge 23 agosto 2004 n. 239;
- L’art. 46 bis del D.L. 159 del 2007, convertito in Legge n. 222 del 2007 ha prescritto una serie di adempimenti propedeutici alla gara per l’affidamento del servizio quali l’adozione da parte del Ministero di un cosiddetto “bando tipo”, in modo da uniformare tra loro le gare e l’individuazione degli Ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare sulla base di bacini ottimali di utenza;
- In data 20/10/2008, il Comune di Castello di Godego con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 290 e con Bando pubblicato il 24/10/2008, aveva indetto la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas per la durata di 12 anni, la cui procedura di selezione si concludeva il 22.06.2009, con la determinazione di aggiudicazione definitiva a Cooperativa Pomilia Gas S.c.r.l. (Determina n. 169 del 18.06.2009);
- Gli atti di gara venivano impugnati da Ascopiave S.p.A. innanzi al TAR Veneto (R.G. 2702/2008) il quale, con Sent. n. 2575/09, accoglieva il ricorso annullando conseguentemente l’intera procedura;
- Il ricorso in appello esperito dal Comune (R.G. 8976/2009) veniva definitivamente respinto dal Consiglio di Stato con Sent. n. 1386/2011 depositata il 14/03/2011;
- Con Determinazione n. 118/296 del 06/06/2011, il Comune di Castello di Godego prendeva atto della Sentenza n. 1386 e provvedeva conseguentemente all’annullamento formale della gara;
- Tra i principali motivi del contendere vi era anche il valore di rimborso da corrispondere ad Ascopiave s.p.a.;
- In data 21/09/2011 si svolgeva un incontro tecnico tra le parti con ad oggetto la definizione bonaria del Valore Industriale Residuo degli impianti di distribuzione;
- All’esito dello stesso, il 18/11/2011, Ascopiave s.p.a. trasmetteva lo stato di consistenza riferito al 31/12/2010, unitamente ad una propria perizia che proponeva una valorizzazione di € 2.831.169,43;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/11/2011 il Comune richiedeva l'applicazione del comma 4 dell'art. 46-bis del D.L. 159/07, per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- Ascopiave s.p.a. con ricorso innanzi al TAR Veneto (R.G. 202/2012) richiedeva l'annullamento della Delibera medesima ritenendola affetta da più profili di illegittimità. Ad oggi non si sono svolte udienze e non è stato emesso nessun provvedimento;
- Il 14/05/2012 il Comune richiedeva di provvedere ad alcuni estendimenti rete. La missiva veniva tuttavia trasmessa erroneamente ad altra società del Gruppo Ascopiave s.p.a. e ciò determinava ritardo nella ricezione e nel riscontro del distributore che vi provvedeva con lettera del 11/06/2012;
- Seguiva in data 28/06/2012 un incontro all'esito del quale si concordava:
 - La revisione della perizia del novembre 2011 alla luce delle vite utili fissate dal D.M. 226/2011;
 - La redazione di una dichiarazione di intenti volta ad evidenziare la concorde volontà di addivenire ad un accordo bonario;
- La dichiarazione di intenti veniva sottoscritta il 25/07/2012, mentre l'aggiornamento della perizia di parte era trasmessa il 27 luglio 2012 (con valorizzazione complessiva di € 2.541.000,00);
- Successivamente il Comune, con Determinazione n. 117/350 del 28/07/2012, affidava al Prof. Ing. Giuliano Marella dell'Università degli Studi di Padova, quale consulente in merito al valore della rete comunale del gas, l'incarico di fornire il proprio giudizio sulla perizia redatta da Ascopiave s.p.a.;
- In seguito alle verifiche ed alle valutazioni svolte dal perito incaricato, Ascopiave s.p.a. in data 19 settembre 2013 riteneva accettabile la valorizzazione della rete (VIR) nel valore di € 2.190.000,00 oltre all'iva relativo allo stato di consistenza del 30/06/2012 e con riferimento all'anno 2012 ed ai prezziari 2011.
- In data 18/10/2013 il prof Ing. Giuliano Marella depositava al protocollo comunale n. 8544 un giudizio di congruità in merito alla perizia di stima della rete del gas concludendo, dopo una articolata disamina delle problematiche, che il valore di stima degli impianti doveva considerarsi pari ad € 2.191.000,00 e pertanto l'indennità proposta dal gestore con pec del 19/09/2013 e pari a 2.190.000,00 risultava congrua.
- Con la medesima comunicazione veniva inoltre trasmessa la bozza dell'"Atto di transazione nonché integrativo e ricognitivo della convenzione rubricata "Atto di concessione del pubblico servizio del gas metano "Rep. N. 5584 del 04.05.1985" nella quale, oltre alla formalizzazione del valore di cui sopra, vengono, tra l'altro, esplicitati gli impegni di ASCOPIAVE SPA, che si riassumono come segue:
 - Versamento a favore del Comune di Castello di Godego della somma di € 70.000,00 + IVA per il pregresso periodo gestorio, sino al 31/12/2012;
 - Corresponsione, sino al provvedimento di aggiudicazione definitiva della prossima gara d'ambito, di una compensazione economica annua di € 20.000,00 + IVA pe il 2013 ed eventualmente per il 2014 ed il 2015, entro il limite massimo temporale del 29/02/2016 (termine di pubblicazione del bando di gara fissato dall'allegato 1 del DM 226/2011 aumentato di 6 mesi);
 - Realizzazione a propria cura e spese degli estendimenti di rete lungo le vie Martiri della Libertà, Vegre e San Pietro, con allacciamenti gratuiti se contestuali alle opere di estensione per un valore presunto di circa € 618.300,00 ;
 - Applicazione a partire dalla data di stipula dell'atto, dello sconto del 50% rispetto al prezzario vigente nel Comune di Castello di Godego sugli oneri di allacciamento dei Clienti finali;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 902 del 1986 vi è la necessità di formalizzare il concordato valore degli impianti con atto pubblico amministrativo;
- i canoni conseguenti all'applicazione dell'art. 46-bis della legge 222/2007 peraltro richiedibili solo in caso di esito positivo del giudizio pendente presso il TAR Veneto sarebbero soggetti a vincolo di destinazione, nel senso che le risorse così ottenute dovrebbero essere rivolte, in via prioritaria *“all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti”*, vincolando l'Amministrazione comunale nell'utilizzo delle somme percepite;
- inoltre Ascopiave, s.p.a. a remunerazione del canone percepito con l'applicazione dell'art. 46 – bis, avrebbe diritto di richiedere l'applicazione della componente tariffaria “canoni comune” prevista dall'art. 59 dell'allegato A del “Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012” e quindi il relativo onere sarebbe riversato sui clienti finali di Castello di Godego comportando un aumento del costo finale del gas;
- in capo ad ASCOPIAVE non sussisterebbe alcun obbligo giuridico di provvedere alle opere di estensione di rete che sarebbero, di conseguenza, rimandate in una futura gara d'ambito;
- con gli estendimenti che ASCOPIAVE intende attuare si darà avvio alla metanizzazione della parte sud ovest del territorio comunale;
- l'utilizzo del gas metano distribuito attraverso la rete comunale comporta innumerevoli benefici dal punto di vista sia economico che ambientale, in termini di minori emissioni rispetto all'utilizzo di altri combustibili, minore traffico nel territorio per la distribuzione del combustibile e maggiore sicurezza di utilizzo;
- la metanizzazione di alcune zone del territorio comunale attiverà degli investimenti privati (sostituzione caldaie, opere di allacciamento etc.) creando nuove occasioni di lavoro anche per le imprese locali;

Visto il parere legale dell'avvocato Sergio Dal Prà, che si allega, nel quale si dà atto che l'accordo transattivo con ASCOPIAVE s.p.a. risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale;

Visto il parere dell'Organo di revisione che si allega in copia;

Considerato che con l'accordo transattivo decadono i motivi del ricorso del giudizio RG 202/2012 in essere presso il TAR Veneto e quindi l'Amministrazione Comunale si impegna a revocare la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/11/2011, nonché ad aderire all'atto congiunto di rinuncia agli atti del giudizio RG 202/2012 in essere presso il TAR Veneto.

Considerate le novità normative intercorse che si riassumono come segue:

- l'art. 30 comma 26 della Legge 9 luglio 2009 n. 99 è intervenuto con riguardo alle competenze a determinare gli Ambiti territoriali minimi ponendo, altresì, alcuni criteri per la loro individuazione stabilendo che: *«Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale»*;
- in seguito sono stati emanati:
 - il D.M. 1 aprile 2011 il Decreto 19 gennaio 2011 avente ad oggetto: *“Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”*;
 - in data 5 maggio il D.M. 21 aprile 2011 *“ Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”*;

- in data 2 giugno 2011 è entrato in vigore il D. Lgs 1 giugno 2011 n. 93 recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”* c.d. Terzo Pacchetto Energia; in data 29 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.M. 18 ottobre 2011 *“Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”*;
- infine, l'11 febbraio 2012 è entrato in vigore il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.”*;

Ritenuto per tutti i motivi sopraesposti vantaggioso per l'Amministrazione l'allegato atto di transazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dopo la necessaria discussione;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuiti:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto di transazione nonché integrativo – ricognitivo della convenzione rubricata *“Atto di concessione del pubblico servizio del gas metano”* rep. n. 5584 del 04/05/1985;
2. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che successivamente la Giunta Comunale procederà alla revoca della Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/11/2011 in esecuzione dell'atto di transazione.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
REPUBBLICA ITALIANA

N. di Rep.

**ATTO DI TRANSAZIONE NONCHE' INTEGRATIVO – RICOGNITIVO
DELLA CONVENZIONE RUBRICATA “ATTO DI CONCESSIONE DEL
PUBBLICO SERVIZIO DEL GAS METANO” REP. N. 5584 DEL 04/05/1985**

L'anno duemilatredecim (2013) il giorno del mese di in , nella sede Municipale, avanti a me, , nato/a il , Segretario comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del Dlgs n. 267/2000 e dallo Statuto comunale, si sono costituiti i Sigg:

- , nato a il , Funzionario Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 109, secondo comma del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'atto di nomina del ;
- , nato a il il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto ed interesse della Ditta Ascopiave S.p.A. con sede a Pieve di Soligo (TV) in via Verizzo n. 1030, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso n. 03916270261 nella sua qualità di della succitata società, altrimenti indicata in quest'atto come Concessionario, o Ditta Concessionaria, o Gestore.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo, che, d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono che:

- Il Comune di Castello di Godego, ha affidato la distribuzione del gas nel territorio comunale alla società “Zilio S.p.A.”, stipulando con la stessa il contratto di concessione rep. n. 5584 del 4 maggio 1985;
- A seguito di diverse vicende societarie, Zilio S.p.A., è successivamente confluita in Ascopiave S.p.A e quindi, attualmente, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è gestito da Ascopiave S.p.A.;
- Il D.Lgs. 23/5/2000, n. 164, nel liberalizzare il settore della distribuzione del gas, ha fissato un periodo transitorio, modificato più volte da provvedimenti successivi, per la definizione degli affidamenti e delle concessioni in essere prevedendo, altresì,

SCHEMA

- incrementi della durata stessa a fronte di precise condizioni rinvenibili nella posizione soggettiva di ogni singolo concessionario;
- Entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 15 D.Lgs. 23/5/2000, n. 164, Ascopiave S.p.A. ha maturato i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 7), conseguentemente trovandosi nelle condizioni ivi contemplate, prima dell'intervento delle successive disposizioni in materia, in particolare dell'art. 1, comma 69 della legge 23 agosto 2004 n. 239;
 - L'art. 46 bis del D.L. 159 del 2007, convertito in Legge n. 222 del 2007 ha prescritto una serie di adempimenti propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio quali l'adozione da parte del Ministero di un cosiddetto "bando tipo", in modo da uniformare tra loro le gare e l'individuazione degli Ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare sulla base di bacini ottimali di utenza;
 - In data 20/10/2008, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, n. 290, con Bando pubblicato il 24/10/2008, ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per la durata di 12 anni, la cui procedura di selezione si concludeva il 22.06.2009, con la determinazione di aggiudicazione definitiva a Cooperativa Pomilia Gas S.c.r.l. (Determina n. 169 del 18.06.2009);
 - Gli atti di gara sono stati impugnati da Ascopiave S.p.A. innanzi al TAR Veneto (R.G. 2702/2008) il quale, con Sentenza n. 2575/09, ha accolto il ricorso annullando conseguentemente l'intera procedura;
 - Il ricorso in appello esperito dal Comune (R.G. 8976/2009) è stato definitivamente respinto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1386/2011 depositata il 14/03/2011;
 - Con Determinazione n. 118/296 del 06/06/2011, il Comune di Castello di Godego prendeva atto della Sentenza n. 1386 e provvedeva conseguentemente all'annullamento formale della gara;
 - In adempimento delle medesima Pronunzia l'Ente versava ad Ascopiave la somma di € 5.000,00 a ristoro delle spese liquidate nel medesimo atto;
 - Tra i principali motivi del contendere vi era anche il valore di rimborso (VIR) da corrispondere ad Ascopiave;
 - In data 21/09/2011 si svolgeva un incontro tecnico tra le parti con ad oggetto la definizione bonaria del Valore Industriale Residuo degli impianti di distribuzione;
 - All'esito dello stesso, il 18/11/2011, Ascopiave trasmetteva lo stato di consistenza riferito al 31/12/2010, unitamente ad una propria perizia che proponeva una valorizzazione di € 2.831.169,43;

SCHEMA

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/11/2011 il Comune richiedeva l'applicazione del comma 4 dell'art. 46-bis del D.L. 159/07, per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- Ascopiave, con ricorso innanzi al TAR Veneto (R.G. 202/2012), ha richiesto l'annullamento della Delibera medesima ritenendola affetta da più profili di illegittimità. Ad oggi non si sono svolte udienze e non è stato emesso nessun provvedimento;
- Il 14/05/2012 il Comune richiedeva di provvedere ad alcuni estendimenti rete. La missiva veniva tuttavia trasmessa erroneamente ad altra società del Gruppo Ascopiave e ciò determinava ritardo nella ricezione e nel riscontro del distributore che vi provvedeva con lettera del 11/06/2012;
- Seguiva (28/06/2012) un incontro all'esito del quale si concordava:
 - La revisione della perizia del novembre 2011 alla luce delle vite utili fissate dal D.M. 226/2011;
 - La redazione di una dichiarazione di intenti volta ad evidenziare la concorde volontà di addivenire ad un accordo bonario;
- La dichiarazione di intenti veniva sottoscritta il 25/07/2012, mentre l'aggiornamento della perizia di parte era trasmessa il 27 luglio 2012 (con valorizzazione complessiva di € 2.541.000,00);
- Successivamente il Comune, con Determinazione n. 117/350 del 28/07/2012, affidava al Prof. Ing. Giuliano Marella dell'Università degli Studi di Padova, quale consulente in merito al valore della rete comunale del gas, l'incarico di fornire il proprio giudizio sulla perizia redatta da Ascopiave;
- La perizia di parte veniva poi rettificata ed aggiornata con nuovo elaborato del 19/12/2012, riferito all'esatta consistenza al 30/06/2012 e con valorizzazione dell'indennità richiesta in misura pari ad € 2.673.000,00;
- All'esito delle verifiche e delle Valutazioni svolte dal perito incaricato, nonché del conseguente contraddittorio tecnico intercorso tra le parti, rispetto allo stato di consistenza trasmesso il 19/12/2012 e riferito al 30/06/2012, pur permanendo divergenze su taluni aspetti della stima, le parti hanno trovato, nel complesso, un accordo sulla valorizzazione dell'impianto di proprietà di Ascopiave S.p.A., per l'importo di € 2.190.000,00 (leggasi Euro duemilionicentonovantamila/00), con riferimento all'anno 2012 ed ai prezziari 2011;
- Detta valorizzazione non comprende gli estendimenti rete che verranno realizzati in esecuzione del presente contratto, nonché quelli già eseguiti in via Asiago (messa in gas del 13/11/2012);

SCHEMA

- Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 902 del 1986 vi è la necessità di formalizzare detto valore con atto pubblico amministrativo;
- Nell'ambito dello stesso atto è opportuno formalizzare l'accordo transattivo intercorso rispetto alle ulteriori questioni in precedenza in essere e concernenti essenzialmente il giudizio amministrativo RG 202/2012, nonché la corresponsione di un'integrazione economica omnicomprensiva a favore del Comune;

Considerate le novità normative intercorse che si riassumono come segue:

- l'art. 30 comma 26 della Legge 9 luglio 2009 n. 99 è intervenuto con riguardo alle competenze a determinare gli Ambiti territoriali minimi ponendo, altresì, alcuni criteri per la loro individuazione stabilendo che: *«Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale»*;
- in seguito sono stati emanati:
 - il D.M. 1 aprile 2011 il Decreto 19 gennaio 2011 avente ad oggetto: *“Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”*;
 - in data 5 maggio il D.M. 21 aprile 2011 *“ Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”*;
 - in data 2 giugno 2011 è entrato in vigore il D. Lgs 1 giugno 2011 n. 93 recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”* c.d. Terzo Pacchetto Energia; in data 29 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.M. 18 ottobre 2011 *“Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”*;
 - infine, l'11 febbraio 2012 è entrato in vigore il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per*

SCHEMA

l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.”;

dato atto che:

- il Consiglio Comunale del Comune di Castello di Godego, con propria Deliberazione n. _____, del _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il testo del presente contratto, demandando ai competenti uffici il compito di provvedere alla relativa stipula.

tutto quanto premesso e considerato, le persone comparse, della cui identità personale, capacità giuridica e veste rappresentativa, io, Segretario del Comune, sono personalmente certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

ART. 1

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti hanno valore di patto e ne costituiscono principio di interpretazione.

Il presente contratto ha per oggetto la formalizzazione delle intese intercorse, nonché la regolazione del rapporto in essere ai sensi del disposto dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000 ed in virtù della scadenza *ope legis* della convenzione originale.

Lo stesso integra ed anzi, soprattutto con riguardo alla quantificazione del VIR, costituisce atto ricognitivo rispetto alla convenzione del 4 maggio 1985 come evidenziata nelle premesse, rispetto alla quale le parti attestano il reciproco corretto ed integrale adempimento. Riveste inoltre anche carattere transattivo e viene posto in essere dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, Legge 241/90, dunque nell'esercizio di un potere non autoritativo ma paritetico, afferendo l'intero atto a diritti disponibili economici e patrimoniali delle parti ed avendo la funzione di regolamentare con chiarezza i reciproci rapporti.

Le Parti prendono atto ed attestano l'avvenuta scadenza della concessione originaria. Conseguentemente, sono concordi nel qualificare la gestione di Ascopiave S.p.A. come obbligatoria *ex lege* avendo titolo esclusivo nell'obbligo in tal senso previsto dall'art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000.

ART. 2

Le parti concordano integralmente sulla consistenza degli impianti al 30/06/2012, sulla relativa proprietà, sullo stato di manutenzione, sulla vita tecnica dei singoli componenti come fissata dal DM 226/2011 e sui prezziari utilizzati e/o da utilizzarsi (Regione

SCHEMA

Veneto).

Pur permanendo delle divergenze rispetto agli ulteriori criteri di determinazione e/o sulla valorizzazione di talune singole voci, le parti medesime, in una logica transattiva e nell'ambito della definitiva definizione delle pregresse pendenze, sono concordi nel determinare il valore industriale residuo degli impianti di distribuzione del gas a servizio del Comune di Castello di Godego e di proprietà di Ascopiave S.p.A., con riferimento all'anno 2012 (consistenza 30/06/2012) ed ai prezziari 2011, in € 2.190.000,00 (leggasi Euro duemilionicentonovantamila//00) oltre all'IVA di legge.

Detta valorizzazione supera e sostituisce tutte le precedenti valutazioni e/o perizie prodotte dalle parti che, pertanto, rimangono prive di qualsiasi valenza. In particolare, a queste ultime le parti non potranno assegnare alcuna funzione integrativa e/o interpretativa dalla stima qui formalizzata.

Il valore di cui al secondo comma, essendo riferito allo stato di consistenza al 30/06/2012, non comprende i nuovi estendimenti che verranno effettuati da Ascopiave ai sensi del successivo art. 4, né i lavori già eseguiti, successivamente a tale data, in via Asiago (per l'importo preventivato di circa € 42.000,00, più IVA).

Oltre alla valorizzazione dei lavori di via Asiago, anche per le ulteriori opere derivanti dal presente accordo, si farà riferimento al computo redatto da Ascopiave (per un importo preventivato di circa € 615.000,00, oltre all'IVA) sulla base delle prescrizioni tecniche fissate dal Comune di Castello di Godego ed in applicazione del prezzario regionale in vigore, o, per le voci totalmente mancanti in quest'ultimo, del prezzario Ascopiave, approvato con delibera del C.d.A. del 14/05/2013 e vigente per il medesimo Comune.

Ciò premesso, utilizzandosi i medesimi criteri di valutazione, si considereranno, a consuntivo, i valori dei lavori e delle opere effettivamente realizzate, incrementati degli effettivi oneri per la costituzione di diritti di servitù in proprietà privata e/o per la formalizzazione dei relativi atti.

La somma delle due valorizzazioni di cui sopra (via Asiago ed estendimenti ex at. 4) integrerà il VIR e sarà aggiornata con esclusivo riguardo al degrado fisico ai sensi della successiva lettera "a", dunque con esclusione degli ulteriori parametri "b" e "c".

Salvo quanto previsto nel precedente comma, le parti concordano che la valorizzazione relativa alla consistenza al 30/06/2012 sarà aggiornata sulla scorta dei seguenti parametri:

- a. il tempo trascorso ed il degrado degli impianti (che sarà determinato in base alle vite tecniche utili di cui al DM 226/2011);
- b. la rivalutazione economica dei prezzi netti di ricostruzione dei cespiti, secondo

SCHEMA

l'indice FOI disposto dall'ISTAT, che viene pubblicato con cadenza mensile, salvo non si dimostri, dopo un congruo periodo di tempo, la sostanziale inadeguatezza di tale coefficiente a rappresentare gli effettivi cambiamenti di prezzo nello specifico campo degli impianti di distribuzione del gas e dei loro componenti;

- c. la variazione, successiva al 30/06/2012, dello stato di consistenza, in conseguenza della costruzione di eventuali nuovi impianti ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente accordo, ovvero della dismissione di parti impiantistiche obsolete.

Da tale importo, ai sensi di legge, verranno detratti esclusivamente gli eventuali contributi pubblici, opportunamente aggiornati e degradati ex lett. "a", "b" e "c", che dovessero essere concessi al distributore dal Comune e/o da altri Enti pubblici. In ogni caso, non verranno considerati "contributi pubblici" i finanziamenti ad interesse cui Ascopiave dovesse avere accesso per la realizzazione delle opere, pur se derivanti da Istituti Pubblici.

L'importo complessivo del Valore Industriale Residuo della rete comunale, come sopra definito, sarà indicato dal Comune di Castello di Godego alla Stazione Appaltante incaricata della prossima Gara d'Ambito, quale indennizzo da riconoscere al gestore uscente Ascopiave S.p.A. Il tutto (anche) ai sensi dell'art. 5 del DM 226/2011.

La corresponsione dell'importo relativo sarà posta a carico del gestore subentrante quale condizione per la consegna degli impianti ai sensi dell'articolo 14, comma 9 D. Lgs. 164/2000.

ART. 3

Salvi gli impegni di cui al successivo art. 4, nonché il doveroso rispetto degli obblighi derivanti da norme di legge, amministrative, tecniche e/o regolamentari dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Ascopiave S.p.A., sino alla consegna degli impianti al Distributore entrante a seguito dell'espletamento della Gara d'Ambito, continuerà a gestire il servizio esclusivamente ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs 164/2000 e dunque limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Per la posa di nuovi ulteriori impianti, le parti concordano di seguire la seguente procedura:

- nel caso di attività ordinarie e fino alla corrispondenza dell'importo unitario per singolo intervento di € 40.000,00 (leggasi Euro quarantamila//00), il gestore potrà procedere autonomamente e senza preventivo contatto, inviando una informativa al Comune con frequenza annuale sulle opere costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in detta categoria, se comprese nella valorizzazione

SCHEMA

appena indicata: allacciamenti, modesti estendimenti rete, lottizzazioni, apparecchiature, bonifiche componenti, ecc.;

- nel caso di attività richieste da motivi di urgenza, anche se di importo superiore al limite di cui al punto precedente, il gestore potrà procedere inviando al Comune un'informativa successiva rispetto all' intervento svolto;
- nel caso di attività di manutenzione straordinaria programmabili e/o imposte da esigenze dell'Ente concedente e/o di altre pubbliche amministrazioni, il Gestore provvede a darne preventiva informazione al Comune, anche al fine di concordare con il soggetto Concedente i dettagli progettuali e le tempistiche relative.

Salvo quanto previsto nei punti precedenti, eventuali interventi di estendimento rete, aggiuntivi rispetto a quelli oggetto del presente accordo e non qualificabili come meri atti di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, saranno, di regola, differiti e richiesti nel bando di Gara d'Ambito.

Qualora, tuttavia, taluno di essi venga ritenuto non differibile, lo stesso sarà fatto oggetto di specifico accordo tra le parti e le eventuali implementazioni di rete così realizzate rientreranno nella consistenza degli impianti di cui al precedente art. 2.

ART. 4

Ascopiave S.p.A., stante la prosecuzione della gestione del servizio, pure se titolata esclusivamente dal dettato normativo (combinato disposto degli art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e 24, comma 4, del D.Lgs 93/2011), previa verifica dell'avveramento della condizione di cui al comma 1 del successivo art. 5, si impegna a:

1. corrispondere, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, a favore del Comune di Castello di Godego ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa per il pregresso periodo gestorio sino al 31/12/2012, la somma *una tantum* ed omnicomprensiva di € 70.000,00 + IVA;
2. corrispondere, per il successivo periodo e sino al provvedimento di aggiudicazione definitiva della prossima gara d'ambito, una compensazione economica annua di € 20.000,00 + IVA, per il 2013 ed eventualmente per il 2014 ed il 2015, entro il limite temporale massimo del 29/02/2016 (termine di pubblicazione del bando di gara fissato dall'Allegato 1 del DM 226/2011, aumentato di 6 mesi), decorso il quale cesserà ogni obbligazione economica di Ascopiave. Le singole somme verranno corrisposte entro il 15 novembre dell'anno di riferimento, mentre l'eventuale quota parte proporzionale riferibile al periodo 01/01 – 29/02/2016 sarà versata entro il 31/03/2016;

SCHEMA

3. realizzare, a propria cura e spese e compatibilmente con i limiti di capacità della rete distributiva, gli estendimenti rete lungo le vie Martiri della Libertà, Vegre e San Pietro, secondo la planimetria concordata ed allegata al presente atto si da costituirne parte integrale e sostanziale, con allacciamenti gratuiti, se contestuali alle opere di estensione. Dette opere andranno ad integrare la consistenza dell'impianto di proprietà di Ascopiave e saranno valorizzate ai sensi del terzo comma del precedente art. 2. Salvi i tempi occorrenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta dagli Enti competenti, i lavori potranno iniziare immediatamente dopo la definizione, in contraddittorio, del programma di dettaglio degli interventi, per concludersi, indicativamente, entro il mese di luglio 2015;
4. applicare, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di formalizzazione dell'intesa, uno sconto del 50% sul prezzario, attualmente vigente nel Comune di Castello di Godego, per tutti gli altri allacciamenti alle rete distributiva a condizione che il vano misuratore (la cui realizzazione resta ad integrale carico del Cliente finale richiedente) venga posizionato al limite della pubblica via (confine, o cinta perimetrale della proprietà privata). Per gli eventuali tratti da collocarsi in proprietà privata, si richiederà l'ordinario contributo come da prezzario e senza applicazione di sconto.

Relativamente ai pagamenti di cui ai punti 1 e 2, le parti concordano/si danno atto che:

- gli importi relativi sono soggetti ad IVA e quindi il Comune di Castello di Godego dovrà provvedere ad emettere apposita fattura a quietanza nei termini di legge;
- nell'anno dell'espletamento della gara la quota parte della compensazione economica di cui al punto 2 sarà versata entro i 60 giorni successivi all'atto di aggiudicazione definitiva. La stessa quota sarà determinata dalla formula che segue:

$$\text{Importo dovuto} = (20.000,00 / 365) \times n$$

[dove "n" è il numero di giorni che vanno dal primo gennaio alla data dell'atto di aggiudicazione definitiva della prossima gara d'ambito];

- nell'ipotesi che l'atto di aggiudicazione sia successivo al termine ultimo del 29/02/2016, l'importo dovuto per il periodo 01/01 – 29/02/2016, in applicazione della medesima formula, viene forfettizzato (approssimato per eccesso) ad € 3.300,00 + IVA;
- l'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione medesima e/o degli atti precedenti o conseguenti ed a prescindere dall'esito del conseguente giudizio e/o delle istanze cautelari che dovessero essere in esso proposte, non comporterà alcuna proroga dell'impegno economico di Ascopiave il quale, come sopra precisato, rimarrà

SCHEMA

limitato alla data dell'atto di aggiudicazione definitiva della prossima Gara d'Ambito e/o al termine massimo del 29/02/2016.

Con riguardo agli allacci conseguenti agli estendimenti di cui al punto 3, le parti concordano che:

- Ascopiave provvederà alle predisposizioni degli allacci nel numero che sarà definito, in contraddittorio, alla luce delle richieste raccolte/pervenute entro il 28/02/2014;
- il completamento gratuito degli allacciamenti sarà effettuato esclusivamente per quei Clienti finali che, anzitutto, entro la data appena indicata, avranno fatto pervenire ad Ascopiave, direttamente, o per il tramite del Comune di Castello di Godego, la loro volontà di allacciarsi ai nuovi tratti di rete e che, successivamente, entro il termine di conclusione dei singoli interventi (che sarà, di volta in volta, reso noto con il più ampio anticipo possibile), avranno provveduto agli adempimenti di pertinenza (es. predisposizione alloggiamento misuratore). In mancanza, l'allaccio verrà completato in un secondo momento richiedendosi il relativo contributo scontato ai sensi del punto 4;
- l'allacciamento, inoltre, sarà integralmente gratuito a condizione che il vano misuratore (la cui realizzazione resta ad integrale carico del Cliente finale richiedente) sia conforme alle specifiche tecniche indicate da Ascopiave e venga posizionato al limite della pubblica via (confine, o cinta perimetrale della proprietà privata). Per gli eventuali tratti da collocarsi in proprietà privata, si richiederà l'ordinario contributo come da prezzario e senza applicazione di sconto.

Sarà onere del Comune di Castello di Godego informare i Cittadini/Clienti finali residenti nelle zone interessate dai nuovi estendimenti dell'opportunità di allacciarsi a titolo gratuito e delle condizioni per usufruire di detta peculiare scontistica.

ART. 5

Il Comune di Castello di Godego si impegna a revocare la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/11/2011 con apposita ed esplicita clausola da inserire direttamente nell'atto di approvazione del presente contratto.

Le parti, successivamente e con apposito atto congiunto, provvederanno a rinunciare formalmente agli atti di causa del giudizio RG 202/2012 in essere presso il TAR Veneto.

Qualunque spesa e/o onere conseguente si intendono integralmente compensati tra le parti, le quali, relativamente ad ogni questione/contenzioso incorso in passato e sino alla data del presente atto, attestano e si danno reciproca garanzia del fatto che, con la firma

SCHEMA

di questo accordo e salva la sua puntuale esecuzione, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra.

ART. 6

Le parti convengono che tutte le controversie comunque attinenti all'applicazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto saranno devolute alla giurisdizione ordinaria ed alla competenza del Foro di Treviso.

ART. 7

Le parti dichiarano di assumere l'obbligo, per quanto applicabile, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Castello di Godego, onde consentire gli adempimenti di Ascopiave S.p.A., si impegna a comunicare quanto prima il conto corrente dedicato e, qualora applicabile, il codice CIG di riferimento.

ART. 8

Il valore del presente atto è pari a circa € 748.300,00 (leggasi Euro settecentoquarantaottomilatrecento//00).

Tutti gli adempimenti conseguenti sono soggetti ad IVA.

In conseguenza, si chiede la registrazione in termine fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 9

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle attività o l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge in materia.

Ascopiave S.p.A è autorizzata a divulgare i contenuti del presente atto integrativo della convenzione in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico ai sensi di legge. Se e nella misura in cui una qualsiasi delle condizioni e delle clausole del presente Atto venisse ritenuta in violazione di una qualunque legge o norma, nazionale o comunitaria, o comunque dalle stesse proibita, tale condizione o clausola non avrà alcun effetto e sarà considerata non inclusa o cancellata, senza invalidare o pregiudicare le restanti disposizioni del presente Atto.

ART. 10

SCHEMA

Le spese connesse e/o conseguenti a questo atto, ivi comprese quelle per diritti, bolli ed oneri registrazione, sono poste a carico di Ascopiave nella misura massima di € 2.500,00, mentre, per l'eventuale residuo, saranno di pertinenza del Comune di Castello di Godego.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia in n. 12 fasciate intere di carta resa legale, escluse le firme, viene da me letto alle parti contraenti, che, a mia richiesta, lo riconoscono conforme alle loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con me Segretario Rogante.

Per il Concessionario Ascopiave S.p.A.

Il

Per il Comune di Castello di Godego

Il Responsabile

L'Ufficiale Rogante

Segretario del Comune di Castello di Godego
